

# Decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 382

---

Norme sui consigli degli ordini e collegi e sulle commissioni centrali professionali

## CAPO I - DEL CONSIGLIO DEGLI ORDINI E COLLEGI PROFESSIONALI.

### Articolo 1.

Le funzioni relative alla custodia dell'albo e quelle disciplinari per le professioni di ingegnere, di architetto, di chimico, di professionista in economia e commercio, di attuario, di agronomo, di ragioniere, di geometra, di perito agrario e di perito industriale, sono devolute per ciascuna professione ad un Consiglio dell'ordine o collegio a termini dell'articolo 1 del R. Decreto legge 24 gennaio 1924, n. 103. [... *omissis*<sup>(1)</sup>...]

### Articolo 2.

[... *omissis*<sup>(2)</sup>...]

Ciascun Consiglio elegge nel proprio seno un presidente, un segretario ed un tesoriere. [... *omissis*<sup>(1)</sup>...]

[... *omissis*<sup>(1)</sup>...]

### Articolo 3.

[... *omissis*<sup>(2)</sup>...]

### Articolo 4.

[... *omissis*<sup>(2)</sup>...]

### Articolo 5.

[... *omissis*<sup>(2)</sup>...]

### Articolo 6.

Contro i risultati dell'elezione ciascun professionista iscritto nell'albo può proporre reclamo alla Commissione centrale entro dieci giorni dalla proclamazione.

### Articolo 7.

Il Consiglio provvede all'amministrazione dei beni spettanti all'ordine o collegio e propone all'approvazione dell'assemblea il conto consuntivo ed il bilancio preventivo.

Il Consiglio può entro i limiti strettamente necessari a coprire le spese dell'ordine o collegio, stabilire una tassa annuale, una tassa per l'iscrizione nel registro dei praticanti e per l'iscrizione nell'albo, nonché una tassa per il rilascio di certificati e dei pareri per la liquidazione degli onorari.

Ferma rimanendo l'efficacia delle norme che impongono contributi a favore di enti previdenziali di categoria, nessun pagamento, oltre quelli previsti da questo decreto, può essere imposto o riscosso per l'esercizio della professione a carico degli iscritti nell'albo.

### Articolo 8.

Il Consiglio può essere sciolto quando non sia in grado di funzionare regolarmente.

In caso di scioglimento le funzioni del Consiglio sono affidate ad un commissario straordinario fino alla nomina del nuovo Consiglio, che deve avere luogo entro novanta giorni dallo scioglimento del precedente.

Lo scioglimento del Consiglio e la nomina del commissario sono disposti con decreto del Ministro per la grazia e giustizia, sentito il parere della Commissione centrale.

(1) parte del comma che non si applica agli Ordini degli ingegneri e degli architetti per effetto dell'art.10 del DPR 8 luglio 2005, n. 169.

(2) comma o articolo che non si applica agli Ordini degli ingegneri e degli architetti per effetto dell'art.10 del DPR 8 luglio 2005, n. 169.

Il commissario ha facoltà di nominare un comitato di non meno di due e di non più di sei componenti da scegliersi fra gli iscritti nell'albo, che lo coadiuva nell'esercizio delle funzioni predette.

**Articolo 9.**

Le disposizioni di cui all'articolo precedente circa la nomina del commissario e del comitato si applicano anche quando per qualsiasi motivo non si sia addivenuto alla elezione del Consiglio.

**CAPO II - DELLE COMMISSIONI CENTRALI <sup>(3)</sup>**

**Articolo 10.**

Le Commissioni centrali per le professioni indicate dall'art. 1 sono costituite presso il Ministero di grazia e giustizia

[... *omissis* <sup>(1)</sup> ...]

[... *omissis* <sup>(2)</sup> ...]

**Articolo 11.**

[... *omissis* <sup>(2)</sup> ...]

**Articolo 12.**

[... *omissis* <sup>(2)</sup> ...]

**Articolo 13.**

[... *omissis* <sup>(2)</sup> ...]

**Articolo 14.**

I componenti delle Commissioni centrali eleggono nel proprio seno il presidente, il vicepresidente ed il segretario.

Le Commissioni predette esercitano le attribuzioni stabilite dagli ordinamenti professionali vigenti ed inoltre danno parere sui progetti di legge e di regolamento che riguardano le rispettive professioni e sulla loro interpretazione, quando ne sono richiesti dal Ministro per la grazia e giustizia. Determinano inoltre la misura del contributo da corrispondersi annualmente dagli iscritti nell'albo per le spese del proprio funzionamento.

**CAPO III - DISPOSIZIONI COMUNI.**

**Articolo 15.**

I componenti del Consiglio o della Commissione centrale devono essere iscritti nell'albo. [... *omissis* <sup>(1)</sup> ...]

[... *omissis* <sup>(2)</sup> ...]

[... *omissis* <sup>(2)</sup> ...]

Il componente eletto a norma del comma precedente rimane in carica fino alla scadenza del Consiglio o della Commissione centrale.

**Articolo 16.**

Per la validità delle sedute del Consiglio o della Commissione centrale occorre la presenza della maggioranza dei componenti.

In caso di assenza del presidente del Consiglio, del presidente e del vicepresidente della Commissione centrale, ne esercita le funzioni il consigliere più anziano per iscrizione nell'albo.

**Articolo 17.**

Per l'adempimento delle funzioni indicati nell'art. 1 si osservano le norme dei rispettivi ordinamenti professionali. Il Consiglio e la Commissione centrale esercitano le altre funzioni prevedute dai predetti ordinamenti che continuano ad applicarsi in quanto compatibili con le norme di questo decreto.

(3) Le Commissioni centrali sono diventate "Consigli nazionali" in virtù del decreto legislativo presidenziale 21 giugno 1946, n. 6.